

**COMUNE DI MAGNAGO**

Repertorio n° \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE  
E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE PER LA COSTRUZIONE  
ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL TERRITORIO**

**COMUNALE DI MAGNAGO (MI)**

L'anno [●], il giorno [●] del mese di [●], presso la residenza Municipale di \_\_\_\_\_ ( ), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, avanti a me dott. [●], Segretario Generale del Comune di Magnago, autorizzato a ricevere contratti ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, nei quali è parte l'Amministrazione Comunale, sono comparsi:

- [●], nato a [●] il [●], (codice fiscale .....), il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Magnago che legalmente rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e che, nel seguito del presente atto, viene denominato il "**Comune**";

- Giacomo Maria Maiocchi nato a Segrate (MI) il 07.05.1990, C.F. MCCGMM90E07I577X, in qualità di Amministratore Unico di Argosolar01 S.r.l., con sede legale in Via Podgora 13, 20122 P.IVA 13419250967, PEC: argosolar01@legalmail.it, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della predetta società, la quale nel seguito del presente atto viene indicata come "la **Società**".

I comparenti come sopra costituiti della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede, avendo i requisiti di legge, con il mio

consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni e, precisato che nel presente atto, in caso di riferimento congiunto al Comune e alla Società, questi ultimi vengono indicati come "**Parti**" o singolarmente come "**Parte**", premettono che:

**a)** la legislazione nazionale in materia energetica prevede strumenti, procedure e interventi per incentivare lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, annoverando fra di esse le fonti fotovoltaiche;

**b)** per quanto precede, la costruzione e l'esercizio degli impianti rinnovabili per la generazione di energia elettrica sono considerati di pubblico interesse e di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;

**c)** la Società, operante nel settore dell'energia rinnovabile, intendendo realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico della capacità di 1.310,40 kwp e delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, da installare nel Comune di Magnago (di seguito, l'"**Impianto**"). A tal fine la Società in data 22/10/2025 tramite la piattaforma procedimenti del portale della Regione Lombardia (codice pratica FRPS446493), ha inviato un'istanza per il rilascio della Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 190/2024, per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e relative opere connesse (fotovoltaico a terra della potenza di picco pari a 1.310,40 kwp), da realizzarsi in comune di Magnago (MI) (di seguito la "**PAS**");

**d)** Il Comune di Magnago ha, comunicato con PROT. 13943 DEL 27/10/2025 avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della L.n. 241/1990 e s.m.i., relativo all'istanza presentata dalla società ARGOSOLAR01 S.r.l., identificata con il codice FER PAS n. FRPS446493.;

e) Il comune di Magnago ha, successivamente, inviato comunicazione di Indizione della Conferenza dei servizi DECISORIA con PROT. 13.962 del 28/10/2025 ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge n.241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, Legge n.241/1190, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, finalizzata all'acquisizione degli atti/pareri presupposti al procedimento in oggetto;

f) il riconoscimento di misure compensative è previsto ai sensi delle D.M 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* e dal D.Lgs. 190/2024 (di seguito, complessivamente, le **"Linee Guida"**), al fine di compensare l'impatto determinato dall'installazione dell'Impianto;

g) quanto previsto dalle Linee Guida con espresso riferimento alla PAS di cui all'ex. D.Lgs. 190/2024 è applicabile anche al procedimento autorizzativo in oggetto trattandosi di PAS e di impianto avente potenza maggiore di 1MW;

h) in data [●] la Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente e pertanto la Società, ed e-Distribuzione S.p.A. per quanto riguarda le opere di connessione, sono state autorizzate alla costruzione e all'esercizio dell'Impianto;

i) con delibera del Consiglio Comunale n. [●] in data [●], prot. n. [●] il Comune ha conferito mandato a [●] per procedere alla sottoscrizione della convenzione, secondo le condizioni indicate nello schema convenzione;

**tutto ciò premesso**

le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse e gli allegati costituiscono parti essenziali e integranti della "**Convenzione**", rappresentandone il presupposto e avendo efficacia vincolante e precettiva al pari di quanto disposto dai seguenti articoli.

## **Art. 2 – Oggetto della Convenzione**

La Convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra il Comune e la Società relativamente alla erogazione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, correlate all'Impianto, ai sensi delle Linee Guida, nell'interesse della collettività e nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 3 – Impegni della Società**

### **3.1.** La Società si impegna a:

- corrispondere al Comune, nelle modalità indicate al successivo Art. 4, un importo corrispondente al 2% dei proventi annui comprensivi degli eventuali incentivi vigenti, ove riconosciuti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'Impianto, al netto dell'I.V.A. (di seguito, le "**Misure Compensativa**") a copertura dei costi necessari all'attuazione di interventi, ad opera del Comune, coerenti con le Linee Guida e quindi finalizzati al miglioramento ambientale, all'efficientamento energetico/riduzione dei costi dell'energia sostenuti dal Comune, all'installazione di impianti da fonti rinnovabili nel territorio del Comune e/o a quanto previsto dalle Linee Guida;
- a comunicare al Comune entro 60 giorni dal deposito del bilancio della Società, da effettuare nell'anno successivo a quello solare di

riferimento i proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente.

#### **Art. 4 – Modalità di pagamento delle Misure Compensative**

Le Misure Compensative saranno versate dalla Società in favore del Comune con decorrenza dall'Entrata in Esercizio dell'Impianto, entro 60 giorni dal deposito del bilancio della Società dell'anno successivo a quello solare di riferimento, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente intestato al Comune n. [●] presso la Banca [●], sede di [●] Agenzia [●], IBAN [●] codice ABI [●] e codice CAB [●].

#### **Art. 5 – Impegni e dichiarazioni del Comune**

**5.1** Il Comune si impegna a utilizzare il Contributo esclusivamente per l'attuazione delle Misure Compensative nel rispetto delle Linee Guida e delle normative applicabili, in conformità a quanto previsto all'Art. 3 che precede e a dare evidenza alla società degli interventi realizzati attraverso puntuale rendicontazione annuale.

**5.2** Il Comune si impegna per quanto nella sua competenza a consentire l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto, conformemente alla legge applicabile e a non assumere alcun atto o provvedimento, né compiere alcuna attività che possa ostacolare dette attività o il normale uso e la capacità di generazione dell'Impianto.

**5.3** Il Comune riconosce di non avere alcuna pretesa, richiesta, ragione o azione nei confronti della Società, direttamente e/o indirettamente connessa alle Misure Compensative maggiori, ulteriori o diverse rispetto a quelle indicate all'Art. 3 e poste in attuazione con la presente Convenzione, restando pertanto inteso che nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta dal

Comune laddove l'importo complessivo delle attività/opere eseguite dal Comune attraverso l'utilizzo del Contributo, anche a causa di eventuali spese per imprevisti in corso d'opera o per ulteriori atti accessori alla realizzazione delle stesse, risultassero superiori al valore del Contributo.

**5.4** Resta inteso che con la corresponsione Misure Compensative e con le modalità di cui alla presente Convenzione, la Società avrà integralmente assolto il proprio onere inerente alle misure di compensazione ambientale e territoriale in relazione alla costruzione ed esercizio dell'Impianto. In nessun caso, dunque, il Comune potrà chiedere alla Società misure, canoni o oneri a titolo di compensazione ulteriori rispetto a quelli previsti nella presente Convenzione.

Il pagamento delle Misure Compensative comprende, infatti, qualsiasi onere, anche amministrativo e a totale soddisfo delle richieste del Comune. Il Comune, pertanto, non avrà più nulla a pretendere dalla Società a titolo di misure di compensazione ex art. 1, comma 5, della Legge n. 239 del 2004 e comunque a qualsiasi titolo per la realizzazione, esercizio, modifica e manutenzione dell'Impianto

#### **Art. 6 - Durata della Convenzione**

**6.1** La presente Convenzione avrà durata di anni 30 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per ulteriori periodi da concordare in coerenza con la vita utile dell'Impianto.

L'eventuale rinnovo dovrà essere comunicato almeno un anno prima della naturale scadenza ed espressamente accettato dalle Parti.

**6.2** Le disposizioni di carattere economico previste dalla Convenzione avranno efficacia dalla data di entrata in esercizio dell'Impianto.

## **Art. 7 – Risoluzione e recesso**

### **7.1** In caso di:

(i) mancata osservanza, da parte del Comune, delle disposizioni normative applicabili in materia di misure di compensazione e riequilibrio ambientale come previste dall'allegato 2 al DM 10 settembre 2010, (ii) utilizzo del Contributo per attività non conformi all'Art. 3 che precede e quindi non riconducibili alle Linee Guida la Società potrà diffidare il Comune a mezzo PEC al rispetto degli impegni assunti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., concedendo un termine congruo, comunque non inferiore a 30 giorni, per permettere l'adozione delle necessarie misure correttive. In caso di inerzia del Comune, la Società potrà dichiarare risolta la Convenzione, ai sensi dell'art. 1454, comma 3 c.c., mediante comunicazione da inviare al Comune a mezzo PEC, e agire per la restituzione del Contributo utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalle Linee Guida, nonché chiedere il risarcimento di eventuali danni, a qualunque titolo sofferti.

**7.2** La Convenzione può, comunque, essere risolta con mutuo accordo delle parti, su iniziativa unilaterale della Società ai sensi dell'art. 1373 c.c., mediante comunicazione PEC, in caso di decadenza, revoca, annullamento o dichiarazione di nullità dei titoli autorizzativi, o di ogni altro permesso, concessione e/o atto d'assenso necessari per l'esercizio dell'Impianto. In tale caso gli importi corrisposti dalla Società, fino alla data di risoluzione, saranno definitivamente trattenuti dal Comune e nessuna delle Parti potrà pretendere alcunché, a qualsivoglia titolo o ragione.

**7.3** La Società potrà recedere con effetto immediato dalla presente Convenzione, con venir meno di tutti i relativi obblighi, qualora risultino

impediti l'esercizio ovvero la gestione ovvero la manutenzione dell'Impianto  
o in caso di cessazione dell'attività dell'Impianto

#### **Art. 8 – Modifiche alla Convenzione**

8.1 Eventuali modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate tra le Parti e dovranno risultare per iscritto.

#### **Art. 9 – Conformità della Convenzione alla legge**

9.1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, quale quello previsto dalla Convenzione, è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore, ivi comprese quelle in tema di anticorruzione e di rispetto dei diritti umani.

9.2 Ciascuna Parte si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore né dei principi sopra indicati.

9.3 La Società si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore né dei principi sopra indicati. Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "**Decreto 231/01**") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato la Società dichiara:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società ai sensi del Decreto 231/01;



- di impegnarsi ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto 231/01.

9.4 Le Parti concordano che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, la Convenzione potrà essere risolta da ciascuna Parte per fatto e colpa dell'altra Parte e quest'ultima sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per tutte le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

#### **Art. 10 – Protezione dati personali**

Le Parti danno atto che l'esecuzione della Convenzione può comportare da parte delle stesse il trattamento di dati personali di soggetti terzi sottoposti alla disciplina contenuta nella vigente normativa in materia nel quadro del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679/UE (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

Nell'ambito della Convenzione e con riferimento ai dati personali dei referenti aziendali (inclusi quelli relativi ai legali rappresentanti, amministratori, procuratori e referenti aziendali dell'altra Parte) ciascuna Parte riconosce di agire in qualità di autonomo titolare del trattamento e si impegna, per quanto di propria competenza, a trattare i citati dati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della Convenzione ed in conformità con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Inoltre, in relazione ad eventuali ulteriori dati personali di soggetti terzi che la Società tratti per conto del Comune (di seguito i "**Dati**"), quest'ultimo (di seguito anche il "**Titolare**") agisce quale titolare del trattamento, mentre la Società (di seguito anche il "Responsabile") opera quale responsabile del trattamento e si impegna a trattare i Dati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della Convenzione e sulla base delle istruzioni fornite dal Titolare. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile valuta periodicamente i rischi per i trattamenti dei Dati e per i sistemi informatici, in particolare i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Sulla base dell'analisi dei rischi il Responsabile adotta le necessarie misure di sicurezza in modo tale da ridurre al minimo i rischi. Il Responsabile prevede interventi di aggiornamento delle misure anche al fine del loro adeguamento ad eventuali disposizioni legislative e/o regolamentari e/o a eventuali perfezionamenti tecnici che si rendano disponibili nel settore informatico e si impegna, su richiesta, a comunicare tempestivamente al Titolare la lista delle misure tecniche e organizzative adottate ed eventuali variazioni delle predette misure di sicurezza. Il Responsabile conserva i Dati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o per il maggior tempo necessario a garantire l'adempimento di obblighi di legge; ove possibile, al termine della Convenzione il Responsabile restituisce tutti i Dati e cancella le copie esistenti. Il Responsabile fa osservare ai propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori autorizzati al trattamento

dei Dati (di seguito anche "Persone autorizzate") ogni prescrizione contenuta nel Regolamento privacy UE, nei provvedimenti, nei comunicati ufficiali, nelle linee guida, nelle autorizzazioni generali emesse dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché le istruzioni fornite dal Titolare.

Il Responsabile garantisce, inoltre, che le Persone autorizzate si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, e vigila costantemente sull'operato delle stesse.

Al fine di dare esecuzione alla Convenzione il Responsabile potrà avvalersi di società terze (nel seguito anche "sub- Responsabili del trattamento") previa comunicazione da inoltrarsi al Titolare, ai sensi di quanto statuito dall'art. 28, comma 2 del Regolamento Privacy UE. In tale ipotesi il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Inoltre, al fine di garantire una corretta gestione delle attività di trattamento dei Dati, il Responsabile imporrà ai sub-Responsabili del trattamento, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella Convenzione, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per porre in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Sin d'ora il Responsabile garantisce espressamente, anche per conto di eventuali sub-Responsabili del trattamento, di possedere l'esperienza, l'affidabilità, le capacità e le strutture richieste dalla vigente normativa in

materia di protezione dei dati personali e di essere pertanto idoneo ad assolvere alla funzione affidatagli ed in grado di rispettare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili relativi alla sicurezza. Il Responsabile si impegna, inoltre, anche per conto di eventuali sub-Responsabili del trattamento, a trattare i Dati dei quali viene a conoscenza in esecuzione della Convenzione nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nonché delle disposizioni emanate o che verranno emanate in materia dall'autorità di controllo.

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Privacy UE, qualora i sub-Responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'integrale responsabilità dell'adempimento degli obblighi in capo ai sub-Responsabili del trattamento.

I Dati potranno essere trattati e/o trasferiti dal Responsabile e dai sub-Responsabili del trattamento unicamente in paesi appartenenti all'Unione Europea ovvero in paesi terzi extra UE che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea e/o verso i quali il Garante abbia autorizzato il trasferimento dei dati personali.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento privacy UE, il Responsabile anche per conto dei sub-Responsabili del trattamento, si impegna, in caso di violazione dei Dati, a darne comunicazione senza ingiustificato ritardo al Titolare; inoltre, in tali ipotesi, il Responsabile fornirà tempestivamente al

Titolare tutte le informazioni necessarie ed utili a quest'ultimo (a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle indicate all'art. 33 comma 3 del Regolamento privacy UE) per l'eventuale notifica all'autorità di controllo e/o per la comunicazione agli interessati della violazione dei Dati.

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi posti a carico del Responsabile stesso ed assiste il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo, le domande avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, rettifica, cancellazione ecc.) e fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

In conformità a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento privacy UE, il Responsabile tiene un registro (in forma scritta, anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare. Il Titolare si riserva di effettuare verifiche periodiche presso il Responsabile e presso i sub-Responsabili del trattamento al fine di accertare l'osservanza delle istruzioni impartite in materia di trattamento dei dati personali.

Il Responsabile sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno, ancorché indiretto, causato dal medesimo ovvero dai sub-Responsabili del trattamento al Titolare o a terzi in seguito a violazioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile si impegna, inoltre, a

mantenere indenne e manlevare il Titolare del trattamento da ogni azione, pretesa e/o reclamo, sia giudiziale che stragiudiziale, avanzato da terzi in merito alle attività svolte, nell'ambito della Convenzione, dal Responsabile e/o dai sub-Responsabili del trattamento.

#### **Art. 11 – Spese e oneri**

11.1 Tutte le spese e gli oneri conseguenti al perfezionamento della presente Convenzione per tasse, imposte e diritti di segreteria sono a totale ed esclusivo carico della Società.

11.2 Per la quantificazione dei diritti di segreteria le Parti convengono in [•] il valore della presente Convenzione.

#### **Art. 12 – Comunicazioni**

12.1 Tutte le comunicazioni pertinenti e relative alla presente Convenzione e alla sua esecuzione si intenderanno validamente effettuate tra le Parti se trasmesse per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata (PEC).

12.2 Ciascuna comunicazione di cui sopra si considererà effettuata alla prima tra le seguenti date:

- i) per le comunicazioni PEC, la data indicata sulla notifica dell'avvenuta trasmissione della PEC;
- ii) per le comunicazioni tramite raccomandata a.r., la data indicata nella ricevuta di ritorno.

12.3 Le comunicazioni alla Società dovranno essere:

- inviate via PEC all'indirizzo: aren13@legalmail.it;

12.4 Le comunicazioni al Comune dovranno essere:

- inviate via PEC all'indirizzo: [•];

– spedite per raccomandata a.r. a [●], via [●].

BOLLA

**Art. 13 – Caso fortuito e forza maggiore:**

13.1 Le Parti non saranno tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o comunque da qualsiasi causa eccezionale al di fuori del controllo delle stesse. Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla produzione di energia elettrica nonché sulle attività connesse al trasporto ed all'utilizzo di prodotti energetici, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla Società, in tutto o in parte, impossibile procedere con la produzione di energia mediante l'Impianto, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle Partiche potessero rendere non più possibile o non più economico (ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, inconseguenza del diminuire o del venir meno degli strumenti di incentivazione allo sviluppo ed all'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia) l'esercizio dell'Impianto.

Qualora un caso di forza maggiore o caso fortuito dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, tale Parte ne darà comunicazione all'altra entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento di forza maggiore specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore o caso fortuito. La Parte i cui obblighi siano stati sospesi riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione al Comune

**Art. 14 – Foro competente**



14.1 Ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione e in generale alle obbligazioni in esso previste, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **Art. 15 – Clausola Finale**

15.1 Le Parti dichiarano, convengono e riconoscono di aver liberamente negoziato e concordato tutti gli articoli e le disposizioni della presente Convenzione e concordano pertanto sull'inapplicabilità alla stessa degli artt. 1341, 1342 e 1370 del cod. civ.

\*\*\*

Io Segretario Comunale ho ricevuto la presente Convenzione dandone lettura ai rappresentanti delle Parti interessate come sopra costituite, i quali, trovatala conforme nel testo alla loro volontà, insieme a me la sottoscrivono. La presente Convenzione scritta al computer da persona di mia fiducia è costituita da numero [●] fogli di carta legale.

Comune di Magnago

[●] \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

[●] \_\_\_\_\_

LA SOCIETA'